



**Città
metropolitana
di Milano**

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE

Approvato dal Consiglio metropolitano nella seduta del 19/12/2019 - Rep. n. 59/2019

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e scopo del regolamento	pag. 3
Articolo 2 Limiti alla potestà regolamentare	pag. 3

TITOLO II - RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE

Articolo 3 Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie	pag. 4
Articolo 4 Efficacia temporale delle norme tributarie	pag. 4
Articolo 5 Rapporti con il contribuente e informazione	pag. 4
Articolo 6 Conoscenza degli atti e semplificazione	pag. 5
Articolo 7 Chiarezza e motivazione degli atti	pag. 5
Articolo 8 Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del debitore	pag. 6
Articolo 9 Interpello	pag. 6

TITOLO III - ENTRATE DELLA CITTA METROPOLITANA

Articolo 10 Individuazione delle entrate	pag. 8
Articolo 11 Regolamenti per tipologie di entrate	pag. 9
Articolo 12 Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe	pag. 9
Articolo 13 Agevolazioni tributarie	pag. 10

TITOLO IV - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 14 Forme di gestione delle entrate	pag. 10
Articolo 15 Soggetti responsabili delle entrate	pag. 10
Articolo 16 Accertamento delle entrate	pag. 11
Articolo 17 Modalità di pagamento	pag. 11
Articolo 18 Rateizzazioni del pagamento	pag. 11
Articolo 19 Riscossione di somme di modesto ammontare	pag. 12
Articolo 20 Rimborsi	pag. 13
Articolo 21 Attività di verifica e controllo della riscossione	pag. 13
Articolo 22 Intimazione al pagamento e costituzione in mora	pag. 13
Articolo 23 Liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie	pag. 14
Articolo 24 Interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi	pag. 14
Articolo 25 Sanzioni per violazione di norme tributarie e amministrative	pag. 15
Articolo 26 Avvio delle procedure per la riscossione coattiva	pag. 15
Articolo 27 Procedure per la riscossione coattiva	pag. 16

TITOLO V - TUTELA DELL'AMMINISTRAZIONE

Articolo 28 Autotutela	pag. 16
Articolo 29 Tutela giudiziaria	pag. 17

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30 Disposizioni transitorie	pag. 18
---	----------------

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento della Città Metropolitana di Milano, è redatto in conformità al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm., ed allo Statuto dell'ente, ha per oggetto la disciplina generale dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate proprie, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficacia, efficienza, economicità, e trasparenza, nonché di favorire la collaborazione con il cittadino-contribuente.

2. Il regolamento costituisce attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e ss.mm., e dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 e ss.mm., e secondo i principi contenuti nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm..

3. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono il riferimento per gli altri regolamenti dell'Ente, che devono ad esso conformarsi per quanto concerne l'accertamento e la riscossione delle entrate proprie, fermo restando quanto stabilito dal regolamento di contabilità per gli aspetti dallo stesso disciplinati.

Eventuali deroghe ai criteri generali disposti dal presente regolamento, devono essere espressamente indicate dagli atti che disciplinano la natura dell'entrata stessa.

4. Il Regolamento disciplina altresì le modalità di esercizio del potere di autotutela.

Articolo 2

Limiti alla potestà regolamentare

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 446/97 e ss.mm., le entrate proprie, anche di natura tributaria, della Città Metropolitana, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

TITOLO II

RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE

Articolo 3

Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

1. La Città Metropolitana esercita la propria potestà regolamentare in materia tributaria adeguando i propri regolamenti ai principi generali dell'ordinamento tributario dettati dalla legge 27 luglio 2000 n. 212 e ss.mm., contenente "disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti" .
2. I regolamenti che contengono disposizioni tributarie devono menzionare l'oggetto nel titolo e i singoli articoli devono indicare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
3. I richiami di disposizioni normative contenuti nei regolamenti devono indicare anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

Articolo 4

Efficacia temporale delle norme tributarie

1. Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
2. Le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.
4. Relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che lo prevedono.

Articolo 5

Rapporti con il contribuente e informazione

1. I rapporti tra contribuente e Città Metropolitana sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Nella gestione operativa delle entrate proprie i rapporti con i cittadini sono basati su criteri di semplificazione, trasparenza e pubblicità delle procedure e dei provvedimenti.
2. La Città Metropolitana assume idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni normative e amministrative, delle circolari e delle risoluzioni di carattere generale, emanate dalla stessa in materia tributaria, anche curando, quando è il caso, la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso gli uffici e presso l'U.R.P. (ufficio relazioni con il pubblico) della Città Metropolitana; assume inoltre idonee iniziative di informazione tramite il proprio sito internet.

3. Per le comunicazioni dirette alla Città Metropolitana e salvo diversa disposizione di legge fa fede, ai fini dell'individuazione della data di ricezione, il numero di protocollo assegnato all'arrivo.

Articolo 6

Conoscenza degli atti e semplificazione

1. Il Dirigente responsabile delle entrate tributarie deve:

- assicurare al contribuente l'effettiva conoscenza degli atti a lui destinati provvedendo a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio, desumibile dalle informazioni in possesso della stessa Città Metropolitana, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari;

- informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza che impediscano il riconoscimento, sia pure parziale, di un credito, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti;

2. Qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il responsabile dell'entrata deve, prima di procedere all'iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, invitare il debitore, tramite il servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

3. Nel caso di utilizzo del servizio postale, la Città Metropolitana e/o il debitore devono utilizzare una raccomandata con avviso di ricevimento ovvero altro mezzo elettronico (PEC) col quale è possibile desumere in modo certo la data di spedizione e/o ricezione.

Articolo 7

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti della Città Metropolitana sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 241/90, concernente i provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato, anche per estratto, all'atto che lo richiama.

2. Gli atti riguardanti le entrate tributarie della Città Metropolitana devono indicare:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o recapitato e il Responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria, salvo che il titolo esecutivo sia costituito dalla cartella di pagamento non evasa.

4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Articolo 8

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del debitore

1. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al debitore, qualora:

- lo stesso si sia conformato a indicazioni contenute in atti della Città Metropolitana di Milano, ancorché successivamente modificate dall'ente medesimo;

- la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria;

- la violazione si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Articolo 9

Interpello

1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento della Città Metropolitana in sede di controllo.

2. Presentazione dell'istanza dell'interpello

1) Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi della Città metropolitana e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare alla Città Metropolitana istanza di interpello.

2) L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

3) L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

4) Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dalla Città Metropolitana non produce gli effetti di cui al comma 5.

5) Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

6). L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata alla Città Metropolitana mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.

7). La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione

3. Istanza di interpello

1) L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni della Città Metropolitana e deve essere comunicata la risposta;

b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;

c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;

d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;

e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

2). All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso della Città Metropolitana ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

3). Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del punto 1, la Città Metropolitana invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

4) L'istanza è inammissibile se:

a) è priva dei requisiti di cui al punto 1, lett a) e b);

b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 2, punto 5;

c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 2, punto 1;

d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

4. Adempimenti della Città Metropolitana

1) La risposta, scritta e motivata, fornita dalla Città Metropolitana è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte della Città Metropolitana.

2) Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, la Città Metropolitana può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal

caso il termine di cui al punto 1) si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta della Città Metropolitana e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte della Città Metropolitana, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

5 Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1) La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.

2) Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui al comma 3, punto 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 4, punto 1, si intende che la Città Metropolitana concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.

3) Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dalla Città Metropolitana, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

4) La Città Metropolitana può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

TITOLO III ENTRATE DELLA CITTA METROPOLITANA

Articolo 10 Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate della Città Metropolitana, disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate:

a) entrate tributarie;

b) entrate di natura non tributaria derivanti da:

- gestione del patrimonio;

- servizi pubblici a domanda individuale;

- proventi per concessioni di beni demaniali e del patrimonio indisponibile;

- canoni d'uso;

- servizi a carattere produttivo;

- trasferimenti, sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari e altra entrata non esplicitamente riportata nel presente elenco;

- somme spettanti alla Città Metropolitana per disposizioni di legge, regolamenti o a titolo di liberalità.

2. Il Consiglio Metropolitanodelibera l'istituzione dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

Articolo 11

Regolamenti per tipologie di entrate

1. La gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata con apposito regolamento.

2. I regolamenti sono adottati con deliberazione del Consiglio Metropolitanentro il termine di approvazione del bilancio di previsione e sono efficaci dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione. Nel caso in cui i regolamenti siano approvati in corso d'anno, purché entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, gli stessi diventano efficaci dal primo gennaio dell'anno di riferimento (art. 53, comma 16 della legge 388/2000 e ss.mm.,.).

Articolo 12

Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe

1. Il Sindaco metropolitanodecreta l'approvazione delle aliquote, delle tariffe e di qualsiasi altra misura delle entrate proprie nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio, salvo quanto stabilito da regolamenti speciali e nel rispetto dei limiti, minimi e massimi, stabili dalla Legge.

2. Il decreto di approvazione della misura di ciascuna entrata applicabile in ciascun anno, deve essere adottato entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario di riferimento. Nel caso in cui il decreto non sia adottato entro il predetto termine, è applicata la misura già in vigore nell'esercizio precedente, fatta salva ogni diversa disposizione di legge. Le determinazioni della misura delle entrate aventi natura tributaria non possono avere effetto retroattivo.

3. Per le entrate proprie aventi natura non tributaria, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi allo svolgimento del servizio od attività correlata alla medesima entrata, la misura di quest'ultima può essere adeguata anche nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento; l'incremento della misura applicata non ha effetto retroattivo (art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e ss.mm.). La rilevanza dell'incremento, non prevedibile al momento dell'adozione del decreto annuale di cui al precedente comma, deve essere adeguatamente comprovata da apposita relazione del responsabile dell'entrata.

4. Le tariffe e i corrispettivi per la fornitura di beni e prestazione di servizi sono determinate in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, secondo i criteri indicati dagli artt. 117 e 201, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 13

Agevolazioni tributarie

1. Il Consiglio Metropolitan, nel rispetto della normativa vigente, provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate .
2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti prevedano ulteriori agevolazioni, ovvero misure più favorevoli per il contribuente, le stesse sono applicate con decorrenza immediata, fatto salvo quanto stabilito dalla medesima disposizione di legge.

TITOLO IV

GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 14

Forme di gestione delle entrate

1. La gestione delle entrate proprie è informata a criteri di efficienza, efficacia, economicità e di razionale utilizzo delle risorse disponibili e tesa all'attuazione dei principi di massima collaborazione con i cittadini.
2. La gestione delle entrate è effettuata tenuto conto della struttura organizzativa del competente Servizio, avuto riguardo alle sue dotazioni in termini di risorse umane e strumentali.
3. L'attività di accertamento dei tributi può essere effettuata anche nelle forme associate previste dall'art. 52, comma quinto lettera a), del D.Lgs. 446/97 e ss.mm. e cioè per la Città Metropolitana da:
 - Convenzioni;
 - Consorzi.
4. L'accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate possono essere affidate, anche disgiuntamente, a terzi, ai sensi dell'art. 52, comma quinto lettera b), del D.Lgs. 446/97 e ss.mm..
5. L'affidamento a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il debitore ai sensi delle norme di legge vigenti.

Articolo 15

Soggetti responsabili delle entrate

1. Soggetti responsabili della gestione delle singole entrate della Città Metropolitana sono i Dirigenti responsabili dei servizi ai quali i singoli capitoli di entrata risultano affidati con il piano esecutivo di gestione.
2. Il responsabile dell'entrata cura tutte le attività necessarie all'acquisizione dell'entrata, in particolare l'accertamento e la riscossione così come definito dal

regolamento di contabilità, comprese le attività di verifica, controllo, recupero e irrogazione delle sanzioni in coerenza con le previsioni dei principi contabili armonizzati delle entrate di sua competenza.

3. Il responsabile di cui al comma 1 può assegnare ad altro dipendente del servizio la responsabilità del suddetto procedimento con il quale è accertata e riscossa l'entrata ed ogni adempimento inerente.

Articolo 16

Accertamento delle entrate

1. Il Responsabile dell'entrata con l'accertamento verifica:

- la ragione del credito, in base all'esistenza di un idoneo titolo giuridico;
- il debitore;
- l'ammontare del credito;
- la relativa scadenza, coincidente con l'esigibilità del credito, secondo quanto determinato dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011.

Articolo 17

Modalità di pagamento

1. La riscossione delle entrate proprie è effettuata secondo le modalità pubblicate sul sito internet istituzionale alla sezione "amministrazione trasparente – pagamenti dell'amministrazione" o indicate dal Responsabile dell'entrata.

2. Nel caso di gestione della riscossione affidata a terzi, l'ente promuove la definizione di tali forme d'intesa con il medesimo soggetto, qualora non espressamente previste dalla legge.

3. La riscossione di particolari entrate, entro importi predefiniti, può essere effettuata da incaricati interni alla riscossione, designati con provvedimento formale così come specificatamente previsto dal regolamento di contabilità.

Articolo 18

Rateizzazioni del pagamento

1. Su richiesta del debitore possono essere concesse, nell'ipotesi di temporanea situazione di difficoltà di ordine economico dello stesso, previa presentazione di specifica domanda, dilazioni e rateizzazioni di pagamenti dovuti per:

- i debiti di natura tributaria, (fatta salva, qualora più favorevole al debitore, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 602/1973 e al D.Lgs. 112/1999);
- i debiti di natura non tributaria relativi a somme certe, liquidi ed esigibili.

2. La rateizzazione è concessa alle seguenti condizioni:

- a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni concesse nel triennio precedente;
 - b) applicazione degli interessi nella misura del tasso legale, salva l'applicazione di interessi di rateizzazione nella misura prevista da norme particolari;
 - c) durata massima dodici mesi.
3. Gli interessi sono applicati dalla data di scadenza del termine assegnato per il pagamento e sono riscossi unitamente alla somma rateizzata alle scadenze stabilite.
 4. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e si procederà alla riscossione coattiva dell'importo ancora dovuto in un'unica soluzione;
 5. E' fatta salva la concessione di una rateizzazione più favorevole al contribuente se espressamente prevista da disposizioni di legge o da regolamenti locali disciplinanti la singola entrata.
 6. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni di singole rate o di importi già rateizzati e parzialmente pagati.
 7. In caso di sanzioni amministrative, si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della L. 689/1981 e ss.mm..
 8. Soggetto competente alla concessione di rateizzazioni di pagamento è il Dirigente responsabile della singola entrata che vi provvede con propria determinazione dopo attenta analisi della temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Articolo 19

Riscossione di somme di modesto ammontare

1. Non si procede alla riscossione di crediti di modesto ammontare di qualsiasi natura, anche tributaria, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, comprensivo di sanzioni ed interessi, e per ogni periodo di imposta non superi l'importo di € 30,00. Tali importi non devono intendersi come franchigia.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
 - qualora si tratti di somme dovute per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo nell'anno degli importi dovuti per i diversi periodi, compresi sanzioni, interessi, spese ed accessori risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1;
 - qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad una medesima entrata;
 - ai tributi riscossi dalla Città Metropolitana o da soggetti terzi contestualmente ad altre somme che ne costituiscono la base imponibile, quali, a mero titolo esemplificativo, il tributo per l'esercizio di funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore.

Articolo 20

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine, consentito dalla normativa, decorrente dalla data del pagamento ovvero, se successiva, dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta il diritto medesimo.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il responsabile dell'entrata notifica il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego della medesima istanza.

Articolo 21

Attività di verifica e controllo della riscossione

1. Il Dirigente responsabile dell'entrata provvede al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, così come disciplinato dalle norme di legge e dal regolamento che disciplina le singole entrate.
2. Il Dirigente, nell'ambito delle attività di verifica e controllo, può invitare contribuenti ed utenti a fornire chiarimenti, risposte a questionari, ed a produrre atti e documenti a tali fini necessari.
3. Nel caso in cui non sussistano prove certe dell'inadempimento, il Dirigente, prima di emettere un provvedimento accertativo e/o sanzionatorio, deve invitare il soggetto debitore a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata.
4. Il debitore che non ha eseguito il pagamento totale o parziale della somma dovuta, alla scadenza stabilita, è inadempiente

Articolo 22

Intimazione al pagamento e costituzione in mora

1. Per le entrate di natura non tributaria, in caso di inadempimento, deve essere effettuata la previa costituzione in mora del debitore (art. 1219 del Codice Civile) mediante intimazione al pagamento fatta per iscritto; e recapitata all'interessato tramite PEC o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento con spese a carico del soggetto inadempiente, nelle misure indicate dal D.M. 12/09/2012 e ss.mm. a meno che l'importo da richiedere a rimborso delle spese sostenute non sia stato determinato con Decreto del Sindaco metropolitano.
2. L'atto di intimazione deve contenere:
 - a) l'indicazione del titolo da cui ha origine il credito, l'esatto ammontare dello stesso ed il termine – non osservato- di adempimento della prestazione;

- b) l'indicazione degli interessi;
 - c) il termine per provvedere al versamento, non superiore a 30 giorni dalla data di ricevimento dell'intimazione;
 - d) l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva nei modi e nei termini di legge con ulteriori oneri a carico del debitore (interessi e spese).
3. L'intimazione al pagamento deve essere disposta dal Dirigente responsabile dell'entrata, tramite l'Avvocatura.
4. Nel caso in cui il debitore non provveda al versamento entro la data indicata nell'intimazione di pagamento, si procede alla riscossione coattiva del credito.
5. Per crediti derivanti da atti aventi efficacia di titolo esecutivo non necessita la messa in mora del debitore.

Articolo 23

Liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

1. La contestazione del mancato o tardivo pagamento di somme aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto nel quale sono indicati tutti gli elementi necessari ai fini della precisa individuazione del destinatario, del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni nonché l'eventuale ulteriore termine assegnato per adempiere.
2. Il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio deve contenere tutti i requisiti stabiliti dall'art. 7 della legge 212/2000 e dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai precedenti commi deve essere effettuato mediante:
- notificazione effettuata ai sensi degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile;
 - lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
 - posta elettronica certificata.
4. Le spese di notifica e/o postali sono, comunque, poste a carico dei soggetti inadempienti, nelle misure indicate dal D.M. 12/09/2012 e ss.mm. a meno che l'importo da richiedere a rimborso delle spese sostenute non sia stato determinato con Decreto del Sindaco metropolitano.

Articolo 24

Interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi

1. Gli interessi relativi all'attività di accertamento e di rimborso di tributi della Città Metropolitana sono dovuti nella misura pari al tasso d'interesse salva l'applicazione di interessi nella misura prevista da norme particolari.

Articolo 25

Sanzioni per violazione di norme tributarie e amministrative

1. In materia di sanzioni amministrative si applicano le disposizioni legislative di carattere generale di cui ai i D.Lgs. 18/12/97 nn. 471 - 472 - 473 - e ss.mm..
2. Per ritardati od omessi versamenti di tributi riscossi dalla Città Metropolitana o da terzi a favore della Città Metropolitana si applicano le sanzioni amministrative in materia di riscossione previste dall'art. 13 del D. Lgs. 18/12/97 n. 471 e ss.mm..
3. Per omessa, ritardata o infedele presentazione di dichiarazioni o denunce si applicano le sanzioni previste dalle norme di legge che disciplinano le singole entrate.
4. Le sanzioni sono ridotte per ravvedimento del contribuente nei casi e con le modalità indicate dall'art. 13 del D.Lgs 18/12/97 n. 472 e ss.mm.. e dalle singole leggi o atti aventi forza di legge che stabiliscono ulteriori circostanze che comportino l'attenuazione della sanzione.
5. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti della Città Metropolitana, ancorché successivamente modificate, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.
6. Le sanzioni non sono irrogate quando la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
7. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato anche unitamente all'avviso di accertamento o di liquidazione mediante:
 - notificazione effettuata ai sensi degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile;
 - lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
 - posta elettronica certificata.

Articolo 26

Avvio delle procedure per la riscossione coattiva

1. Il Responsabile dell'entrata avvia la riscossione coattiva delle entrate di sua competenza nei seguenti modi:
 - a) Per le entrate tributarie emette atto di accertamento e contestazione ai sensi dell'art. 42 del D.P.R 29/9/1973 n. 600 e ss.mm.;
 - b) Per le entrate di natura non tributaria, successivamente alla preventiva messa in mora del debitore, emette Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/4/1910 n. 639 e ss.mm.;
 - c) Per le sanzioni amministrative emette ordinanza ingiunzione, ai sensi dell'art. 18 della Legge L. 24/11/1981, n. 689 e ss.mm.;

d) Per le violazioni in materia di Codice della strada procede ai sensi del D.Lgs 285/1992 e ss.mm..

Articolo 27

Procedure per la riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate dell'Ente può essere effettuata mediante:
 - a) iscrizione a ruolo ai sensi del DPR 29/9/1973 n. 602 e ss.mm. e del D.Lgs 13 aprile 1999, n. 112 e ss.mm.;
 - b) ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910 n. 639 e ss.mm. se svolta in proprio dall'Ente o ai sensi dell'art. 52, c5, lettera b) del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e ss.mm. se affidata a soggetti esterni.
2. Il Responsabile dell'entrata individua la modalità di riscossione più efficace ed efficiente a secondo il tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando le professionalità necessarie per effettuare la riscossione in proprio o per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione
3. La riscossione coattiva a mezzo ruolo è affidata al Responsabile dell'entrata o al Settore Avvocatura qualora quest'ultimo abbia provveduto alla formazione del titolo esecutivo (ingiunzione di pagamento).
4. Il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione coattiva effettuata a mezzo iscrizione a ruolo è apposto dal Soggetto di cui al comma 3 che ha provveduto alla trasmissione dei dati all'Agente della riscossione.
5. Iniziate le procedure di riscossione coattiva a mezzo ruolo, le richieste di rateizzazione vanno inoltrate direttamente all'Agente della riscossione.

TITOLO V

TUTELA DELL'AMMINISTRAZIONE

Articolo 28

Autotutela

1. La Città Metropolitana di Milano, in attuazione dei principi volti a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei debitori e ridurre il contenzioso, applica il potere di autotutela secondo i criteri desumibili dall'art. 2-quater del D:L: 30/9/94 n. 564 e ss.mm. convertito con Legge 30/11/94 n. 656 e dal Decreto del Ministero delle Finanze 11/02/97 n. 37.
2. Il potere di autotutela della Città Metropolitana si esercita mediante:
 - a) l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca degli atti illegittimi o infondati, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità;
 - b) l'applicazione del criterio di economicità sulla base del quale iniziare o abbandonare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie dell'Ente.

3. Il Dirigente responsabile del Servizio al quale compete la gestione dell'entrata, può con proprio atto annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo o revocarlo se ritenuto inopportuno.

4. Il Responsabile dell'entrata, acquisito il parere del Servizio Avvocatura, abbandona le liti già iniziate, sulla base del criterio delle probabilità di soccombenza e della conseguente condanna della Città Metropolitana al rimborso delle spese di giudizio.

Ad analoga valutazione è subordinata l'adozione di iniziative in sede contenziosa.

Ai fini di cui al periodo precedente è presa in considerazione anche l'esiguità delle pretese in rapporto ai costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse.

5. Il Responsabile dell'entrata può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione.

6. Nell'attività di annullamento d'ufficio e di revoca di atti illegittimi o infondati o di rinuncia all'imposizione è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso.

7. Dell'eventuale annullamento di atti o rinuncia all'imposizione è data comunicazione al debitore e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso

Articolo 29

Tutela giudiziaria

1. La tutela giudiziaria delle ragioni della Città Metropolitana per controversie connesse ai provvedimenti di accertamento e riscossione delle entrate è affidata, di regola, al Settore Avvocatura.

2. Nei procedimenti innanzi alle commissioni tributarie nei quali la Città Metropolitana è parte, in qualità di soggetto che ha emanato l'atto impugnato, o non ha emanato l'atto richiesto, e nei cui confronti è proposto il ricorso della parte ricorrente, essa sta in giudizio, ai sensi dell'art. 11 terzo comma del D.Lgs. 546/1992 e ss.mm.

La conciliazione giudiziale nel processo tributario è esperita ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 546/1992 e ss.mm

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30

Disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore dall'01/01/2020 ai sensi dell'art. 52 comma secondo del D.Lgs 446/97.
2. Le norme del presente Regolamento si applicano dalla data di entrata in vigore dello stesso ai procedimenti di entrata che non si siano ancora conclusi con la riscossione o per i quali sia già in atto un contenzioso.